

## Trattamento fiscale delle erogazioni liberali in denaro e in natura\* a favore dell'Associazione Ci vuole un fiore per Margherita

Le **persone fisiche** possono:

1. detrarre dall'imposta lorda il 35% dell'importo donato per una donazione massima di 30.000 euro (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86 con relativa modifica Legge 190/2014 art.1, comma 137);

*Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d'imposta di 9.000 euro (10.500 se la donazione è fatta ad una Odv).*

2. dedurre la donazione dal reddito complessivo dichiarato nei limiti del 10% (Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

*L'erogazione in oggetto può essere **in denaro o in natura**. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l'effettuazione della donazione deve essere tracciabile (attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità).*

### Criteri di scelta:

Tra detrazione e deduzione si può affermare che chi ha **un reddito maggiore di 30.000 euro** ha maggior convenienza a dedurre. Si consideri il fatto che sarà la persona a scegliere quando compilerà la dichiarazione dei redditi del 2019 se applicare la deduzione o la detrazione: come per le aziende, in caso di applicazione della deduzione sarà possibile per il contribuente portare alle dichiarazioni future la parte di deduzione non goduta.

Le **imprese** possono:

- dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86 con relativa modifica Legge 190/2014 art.1, comma 137);
- dedurre le donazioni dal reddito complessivo dichiarato nei limiti del 10% (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).

## OBBLIGHI E DIVIETI

I benefici derivanti dalle presenti disposizioni **non possono essere cumulati con altri**. Pertanto, le persone fisiche non potranno, per la stessa donazione, cumulare la detraibilità dalle imposte e la deducibilità dal reddito, dovendone scegliere una.

Tutti i soggetti donatori non potranno, inoltre, cumulare i benefici appena esposti con quelli derivanti da altre disposizioni che prevedono la detrazione o la deduzione per la medesima donazione.

Richiedi la ricevuta della tua donazione comunicandoci il tuo CODICE FISCALE o la P.IVA della tua Azienda all'indirizzo E-mail: [info@civuoleunfiore.org](mailto:info@civuoleunfiore.org).

Il decreto definisce anche le **modalità di calcolo del valore dei beni** oggetto delle detrazioni o deduzioni:

- **generalmente il valore del bene è calcolato in base al valore normale**, quindi ai sensi del [TUIR](#) (art. 9), *“il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”*;
- nel caso di **bene strumentale** il valore della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al **residuo valore fiscale all'atto del trasferimento**;
- nel caso della cessione dei **beni e delle prestazioni** dei servizi oggetto dell'attività dell'impresa o di **materie prime e sussidiarie**, di **semilavorati** e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del [TUIR](#)):
- nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una **perizia giurata che attesti il valore**.

Per ottenere le detrazioni o deduzioni fiscali la donazione deve essere accompagnata da un **atto scritto** in cui:

- il **donatore** descrive i beni donati, indica i relativi valori e, nel caso, allega la perizia giurata;
- l'**ente beneficiario** si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le attività statutarie.